

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2126/86 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1986

che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

Articolo 1

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati, da ultimo, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3580/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

1. Con effetto al 1° gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue :

Algeria	201,3
---------	-------

2. Con effetto al 1° maggio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue :

Brasile	256,0
---------	-------

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità ⁽³⁾,

3. Con effetto al 1° luglio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi indicati in appresso sono fissati come segue :

Brasile	75,6
Svizzera	142,1
Algeria	202,6
Egitto	354,2
Libano	70,8

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita registratosi nel corso del secondo semestre 1985 in vari paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare i coefficienti correttivi applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3580/85 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari ed altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1986, nonché al 1° novembre 1985 ed al 16 dicembre 1985, per alcuni paesi sede di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato ;

4. Con effetto al 1° novembre 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue :

Grecia	106,3
Brasile	118,1
Libano	80,4
Israele	191,2
Turchia	102,6
Iugoslavia	120,3

considerando che è opportuno adeguare con effetto retroattivo i coefficienti correttivi applicabili per l'Algeria, il Brasile, l'Egitto, il Libano e la Svizzera, conformemente alle statistiche attualmente disponibili per questi paesi,

5. Con effetto al 16 novembre 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese indicato in appresso è fissato come segue :

Cile	136,2
------	-------

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

6. Con effetto al 1° gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi indicati in appresso sono fissati come segue:

Italia (tranne Varese)	101,5
Spagna	105,7
Portogallo	88,8
Venezuela	103,4
Australia	141,0
India	152,9
Marocco	108,4
Tunisia	122,0
Siria	192,2

7. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 2

1. Con effetto al 1° gennaio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) è fissato come segue per il paese indicato in appresso:

Italia	159,0
--------	-------

2. Con effetto al 27 gennaio 1986, la presente disposizione non è più applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

(1) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.